



REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

approvato con deliberazione CC n. 11 del 22/01/2023

INDICE

ART. 1 - OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	3
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 5 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.....	5
ART. 6 - INCARICHI A PERSONALE IN QUIESCENZA	6
ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITI DI SPESA	7
ART. 8 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO.....	7
ART. 9 - PROCEDURE	7
ART. 10 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI	8
ART. 11 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE	9
ART. 12 - PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO	10
ART. 13 - EFFICACIA E PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONI	
OBBLIGATORIE	10
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE.....	10

ART. 1 - OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, a consentire la valorizzazione delle risorse interne, la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione della pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della Legge 07/08/1990 n. 241.

ART. 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Per incarichi di collaborazione autonoma si intendono tutti gli incarichi affidati a soggetti estranei all'Amministrazione per l'effettuazione di prestazioni:
 - a) che richiedono competenze di natura altamente qualificata;
 - b) da svolgere senza vincoli di subordinazione verso il committente, che non agisce alcun potere direttivo, organizzativo e disciplinare verso il prestatore;
 - c) da svolgere in autonomia, auto-organizzando la propria attività e in posizione di autonomia gerarchica nei confronti del committente.
2. Gli incarichi di collaborazione autonoma, in base al contenuto della prestazione, si distinguono in:
 - a) incarichi di studio: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di studio svolta nell'interesse dell'Amministrazione; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o relazione finale, nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti all'incaricato;
 - b) incarichi di ricerca: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di ricerca svolta nell'interesse dell'Amministrazione; essi presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione, generalmente articolato in più fasi successive, con scadenze intermedie, articolandosi gli stessi in una raccolta organica di materiale, che consenta al committente di reperire una conoscenza utile per la realizzazione di finalità istituzionali; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o relazione finale, che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni;
 - c) incarichi di consulenza: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di consulenza svolta nell'interesse dell'Amministrazione; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di pareri in forma scritta, in merito ad una o più questioni preventivamente determinate, allo scopo di acquisire un giudizio utile ad orientare l'azione del committente;
 - d) altri incarichi di collaborazione: sono conferiti per lo svolgimento di attività che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza, e comunque di natura altamente qualificata.

-
3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere svolti da:
 - a) lavoratori autonomi professionali, anche organizzati in forma societaria nei casi previsti dalla legge, dotati di partita I.V.A., che esercitano abitualmente arti e professioni, protette o non protette, ponendo in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo;
 - b) lavoratori autonomi occasionali, che pongono in essere atti economici in via meramente occasionale, ossia accidentalmente e sporadicamente.
 4. Il lavoratore autonomo professionale si configura ai fini fiscali come tale solo qualora la prestazione oggetto di incarico rientri nel campo di attività della professione esercitata.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento possono essere conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione per esigenze temporanee cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio, a causa dell'inesistenza all'interno di una figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni richieste. Tali incarichi non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali attività e ruoli del personale in servizio presso l'Ente. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione, non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e non incardina l'incaricato nell'organizzazione dell'Ente né instaura con questo alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato.
2. Fermo restando il divieto di stipulare dall'1.07.2019 nuovi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa è comunque vietata la stipula di contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo degli stessi come lavoratori subordinati sono cause di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato il contratto.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a) esecuzione di prestazioni che si configurano quali appalti di servizi disciplinati dal d.lgs.50/2016;
 - b) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - c) componenti dei comitati tecnico scientifici;
 - d) componenti dei collegi consultivi tecnici;
 - e) componenti delle commissioni di concorso;
 - f) componenti delle commissioni di gara;

-
- g) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore con riferimento ai requisiti del prestatore e/o alle procedure per l'affidamento dell'incarico (a titolo esemplificativo: incarichi di direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie agli incarichi di progettazione e connessi con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, incarichi conferiti in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 07/06/2000, n. 150);
 - h) incarichi di patrocinio e di rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione;
 - i) convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell'ottica di una collaborazione tra Enti.

ART. 5 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. I presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve essere correlato alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata o specializzata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso, da parte del prestatore, di particolare e comprovata qualificazione o specializzazione, anche universitaria.
3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, dell'attività informatica, a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento al lavoro, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276.
4. Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
 - d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 - INCARICHI A PERSONALE IN QUIESCENZA

1. La disciplina della materia oggetto del presente articolo fa riferimento all'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, di modifica dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Indicazioni puntuali sono contenute nelle circolari n. 4/2015 FP e n. 6/2014 FP.
2. Il personale in quiescenza non può assumere incarichi di studio e consulenza ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche (con esclusione degli organi elettivi degli entipubblici associativi), qualora siano affidati a titolo oneroso.
3. Gli incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito sono, invece, consentiti per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.
4. Gli incarichi di studio e consulenza e le cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche a titolo gratuito sono invece consentiti senza limiti temporali;
5. Gli incarichi dirigenziali, ancorché gratuiti e per la durata massima di un anno non prorogabile o rinnovabile, non possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza per raggiunto limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Detto vincolo non opera invece per gli incarichi direttivi.
6. Tutti gli incarichi non espressamente disciplinati ai punti precedenti sono ammissibili. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli incarichi di ricerca, di docenza, di partecipazione a commissioni di gara e di concorso.
7. Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
 - d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - e) non avere incarichi elettivi presso il CAI.
8. Al conferimento dell'incarico si provvede con Delibera del Comitato Direttivo Centrale, nella quale sono esplicitate le motivazioni poste a base dell'interesse pubblico perseguito con l'incarico, il contenuto, gli obiettivi la decorrenza e la durata dello stesso.
9. Con il provvedimento di cui al precedente comma viene anche approvato lo schema di disciplinare d'incarico, nel quale è anche attestata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
10. All'incaricato, se l'incarico rientra nelle fattispecie di cui ai commi 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti rimborsi, sulla base di quanto previsto da specifico regolamento dell'Ente e preventivamente autorizzati dal Dirigente:

-
- a) spese di trasporto sostenute per viaggi resi necessari per l'espletamento dell'incarico;
 - b) vitto e alloggio in caso di trasferta, secondo i limiti e le condizioni applicate all'Ente.
11. Le spese sostenute devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale originali.
 12. L'affidamento di cui ai commi 3 e 4, si svolge ai sensi del presente Regolamento, con la sola esclusione dell'obbligo di svolgimento della procedura comparativa ed occorre comunque provvedere alla preventiva ricognizione interna delle professionalità tramite consultazione dei dirigenti dell'Ente.
 13. L'affidamento di cui al comma 6, si svolge ai sensi del presente Regolamento.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITI DI SPESA

1. È possibile conferire incarichi di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nella programmazione approvata dall'Ente.

ART. 8 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti con Delibera del Comitato Direttivo Centrale, secondo le modalità individuate all'articolo successivo.

ART. 9 - PROCEDURE

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate e dei titoli detenuti in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio.
2. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa pubblica, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di fare fronte alla prestazione con personale interno.
3. L'avviso pubblico relativo alla procedura di cui al comma 1 è pubblicato, sul sito istituzionale del CAI per almeno 15 giorni consecutivi.
4. L'avviso per il conferimento dell'incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'incarico, con specifico riferimento all'obiettivo da conseguire o al progetto da realizzare;
 - b) attività richieste con la prestazione e loro modalità di espletamento;
 - c) requisiti esperienziali e formativi richiesti;
 - d) criteri di valutazione dei candidati;
 - e) termine e modalità di presentazione delle domande, comunque non inferiore a 15 giorni;
 - f) valore economico massimo della prestazione;

-
- g) indicazione della struttura di riferimento, del dirigente responsabile e del responsabile del procedimento.
5. Gli elementi che concorrono all'individuazione del miglior candidato all'incarico devono tenere conto:
- a) della convenienza dell'offerta presentata dal candidato;
 - b) delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, se richiesta dall'avviso;
 - c) delle documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
 - d) della validità del curriculum formativo;
 - e) di ulteriori criteri definiti nell'avviso in relazione alla peculiarità dell'incarico;
 - f) dell'esito dell'eventuale colloquio.
6. La selezione dei candidati viene effettuata dal Commissione appositamente nominata e può avvalersi della collaborazione di dipendenti dell'Ente per le funzioni di supporto tecnico specialistico nella valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui.
7. Le valutazioni effettuate, comprensive delle idonee motivazioni, e gli esiti della selezione sono riassunti in un verbale sottoscritto dai componenti la commissione che ha svolto la procedura, annesso alla determinazione di affidamento dell'incarico.

ART. 10 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 (presupposti e requisiti), è consentito l'affidamento diretto di un incarico, che deve rappresentare un'eccezione e che dovrà essere motivata nella singola deliberazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.
2. L'affidamento di cui al comma 1, si svolge ai sensi del presente Regolamento, con la sola esclusione dell'obbligo di svolgimento della procedura comparativa.
3. Rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente le seguenti situazioni:
- a) conferimento di incarico a seguito di procedura selettiva andata deserta o con esito infruttuoso, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) conferimento di incarico motivato dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione a un termine prefissato o a un evento eccezionale, qualora la particolare urgenza sia connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico;
 - c) conferimento di incarico per l'esecuzione di attività comportanti prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni anche di natura artistica o culturale e all'originalità/unicità della prestazione o del prodotto, per le quali non è richiesto il possesso di titoli specifici o l'iscrizione in ordinio albi;
 - d) conferimento di incarichi libero professionali a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, o altro, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità.

ART. 11 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE

-
1. Il Comitato Direttivo Centrale formalizza con propria deliberazione il conferimento dell'incarico e approvazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per le parti.
 2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) oggetto della prestazione professionale;
 - d) modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - e) luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - f) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - g) ammontare del compenso, modalità e periodicità di corresponsione dello stesso;
 - h) eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto;
 - i) penalità;
 - j) clausole di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - k) clausole relative alla sicurezza;
 - l) trattamento dei dati riservati e personali.
 3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previa verifica dello "stato avanzamento delle attività" da parte del responsabile di cui al successivo comma 7.
 4. Nei casi in cui il professionista o i professionisti individuati operino presso uno studio associato o una società, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'Amministrazione e il professionista o i professionisti scelti.
 5. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.
 6. Il Responsabile del procedimento competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
 7. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, ove non sia prevista per la natura dell'incarico la produzione di uno specifico elaborato.
 8. Al soggetto incaricato è attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal Regolamento 679/2016/UE. Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità. Tale obbligo deve essere previsto nel disciplinare d'incarico.
 9. Nel disciplinare d'incarico dovrà essere specificato l'obbligo per l'incaricato di conformarsi all'osservanza dei principi e delle finalità contenuti nel "Codice di comportamento del CAI" Codice di Comportamento, accessibile al seguente link https://www.cai.it/wp-content/uploads/2019/12/Codice_comportamento_CAI.pdf
-

-
10. Per gli incarichi esterni conferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni occorre rispettare il particolare regime autorizzatorio fissato dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165.
 11. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto, da richiamare nel disciplinare d'incarico.

ART. 12 - PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico, dovendo un nuovo incarico far riferimento a nuove attività ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita una sola volta al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. La durata dell'eventuale proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere.

ART. 13 - EFFICACIA E PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. I contratti relativi agli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dall'apposizione del visto di legittimità da parte del competente ufficio di controllo o della sezione nazionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994.
2. Il nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Tale pubblicazione avviene successivamente all'approvazione del provvedimento di incarico.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.